



COMUNE DI LEVANTO

COPIA

Provincia della Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28-02-2020
in seduta di Prima convocazione

Oggetto : ALIQUOTE IMU ANNO 2020

Dato atto:

- che l'anno duemilaventi il giorno ventotto nel mese di febbraio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto , sono stati oggi convocati a seduta, nei modi di legge, i consiglieri comunali con avviso n. 3802 di protocollo in data 21/02/2020
- che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 7 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri:

	Pres/Ass.		Pres/Ass.
AGATA ILARIO	P	FERRARI PAOLA	P
DEL BELLO LUCA	P	GIUDICE ALICE	P
ANGELI MASSIMO	P	LAVAGGI FEDERICA	A
ANSELMO NADIA	P	LIZZA PAOLO	P
BARLETTA NICOLO'	P	MARASSO BEATRICE	P
BEVILACQUA MANFREDO	P	PERRONE LORENZO	A
CANZIO OLIVIA	P		

Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del segretario generale Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI , che assiste alla seduta e sovrintende alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

- Nominati scrutatori i Signori:

FERRARI Paola
LIZZA Paolo
MARASSO Beatrice

- NICOLO' BARLETTA , nella Sua qualità di VICE PRESIDENTE, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno

Presidente del Consiglio comunale Nicolò Barletta :

Passiamo al punto Sette dell'ordine del giorno con oggetto: "Aliquote IMU anno 2020". Cedo la parola all'Assessore Canzio.

Assessore Olivia Canzio :

Grazie Presidente. Come dicevo l'IMU non subisce delle variazioni, ricordo le aliquote che sono quelle dello 0,4% per unità immobiliari A1, A8, A9 adibite ad abitazione principale; aliquote 0,46% per gli edifici Arte, lo 0,8% per unità immobiliari ad uso abitativo concesso in comodato d'uso gratuito utilizzati come abitazione principale da parenti in linea di primo grado, ascendente e discendente; e poi lo 0,95% per le unità immobiliari ad uso abitativo concesso in locazione ed utilizzate come abitazione principale dal locatario; infine l'1,6% per tutte le fattispecie non rientranti in quelle precedentemente indicate. Grazie.

Presidente del Consiglio comunale Nicolò Barletta :

Ringrazio l' assessore Canzio per l'intervento e mettiamo a votazione il punto Sette all'ordine del giorno:

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”;

VISTO il Decreto del Ministro degli Interni del 13/12/2019 con cui è stato fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022 dei Comuni Province e Città metropolitane al 31/03/2020;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ad oggetto “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, pubblicata sulla GU n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45;

DATO CHE ATTO che la suddetta legge 27 dicembre 2019, n. 160 all'art. 1 comma 738 dispone che:

-“738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;

-“754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento

-762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta'del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata e'pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere e' pari alla meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

-779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio”;

DATO ATTO, altresì, che:

- il comma 756 dell' articolo 1 della legge 160/2019 ha stabilito che, a decorrere dal 2021, i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno definite da uno specifico decreto ministeriale, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.
- il comma 757 precisa che se anche il Comune non intende diversificare le aliquote, la delibera deve comunque essere «redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale

che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti»;

CONSIDERATO che:

- il comma 757 detta una regola di carattere generale, non rinviando espressamente al 2021, implicando che anche le delibere di approvazione delle aliquote 2020 debbano essere redatte utilizzando il suddetto prospetto, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio;
- le modalità di elaborazione e di invio del prospetto sono rimesse al decreto ministeriale, i cui tempi di emanazione massimi rendono difficoltoso adempiere entro il 30 giugno, termine ultimo per l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 così come stabilito dal comma 779 dell'art. 1 della legge 160/2019;
- si ritengono necessari chiarimenti ufficiali in merito, anche al fine di evitare l'insorgenza di contenziosi;

TENUTO CONTO :

- che i termini di approvazione del bilancio comunale sono oggi fissati al 31 marzo 2020
- che il comma 779, autorizza, in deroga all'articolo 172 del Tuel, l'approvazione al 30 giugno 2020

RITENUTO tuttavia opportuno, in attesa di chiarimenti ufficiali da parte del MEF in merito all'utilizzo del prospetto di approvazione delle aliquote per l'anno proporre l'articolazione delle aliquote IMU 2020

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Con n. 08 voti favorevoli espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i consiglieri presenti in aula e votanti, di cui nessuno astenuto e n. 03 contrari (Angeli, Anselmo, Marasso)

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - di dare atto che articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*
2. di proporre per l'anno 2020, la seguente articolazione delle aliquote e detrazioni IMU:
 - a) **Aliquota 0,40 per cento:**

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. Per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al precedente punto 1, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DL 201/2011.

b) Aliquota 0,46 per cento:

1. per le unità immobiliari e relative pertinenze di proprietà di A.R.T.E. (ex IACP) adibite ad abitazione principale degli assegnatari.

c) Aliquota 0,80 per cento:

1. per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato d’uso gratuito e utilizzate come abitazione principale da parenti in linea retta di primo grado ascendente e discendente a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare all’ufficio da parte del proprietario o usufruttuario o titolare di altro diritto reale entro il termine del pagamento a saldo dell’imposta e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni. *Ai sensi dell’art. 1 comma 1092 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta, si estende anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori;*
2. Per le aree fabbricabili come definite dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 504/1992.

d) Aliquota 0,95 per cento:

1. per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione ed utilizzate come abitazione principale dal locatario. L’aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato ed è subordinata alla presentazione di apposita istanza da presentare all’ufficio entro il termine del pagamento a saldo dell’imposta e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni.
2. per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D (0,76% quota di competenza statale e 0,19% quota di competenza comunale).

f) Aliquota ordinaria 1,06 per cento:

1. per tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere precedenti.
- 3 Di mantenere la detrazione prevista dall’art. 13 comma 10 del DL 201/2011, da applicarsi all’imposta municipale propria dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, nella misura massima di euro 200,00.

- 4 Di dare atto che ai sensi dell'art. 13 comma 10 del DL 201/2011 la sopra indicata detrazione si applica anche alle unità immobiliari di proprietà di ARTE (ex IACP) adibite ad abitazione principale degli assegnatari, nella misura di euro 200,00.
- 5 Di dare atto, altresì, che per la presente deliberazione comunale concernente la determinazione delle aliquote IMU 2020 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Con voti unanimi, favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto o contrario

Delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134/4 del D.lgs. 18/08/2000, n.267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
F.to (NICOLO' BARLETTA)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

[x] che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo pretorio il giorno **31-03-2020** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma 1° - del TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale addì 31-03-2020

IL Responsabile della pubblicazione
F.to (Dott.ssa PATRIZIA ANSELMO)

=====

Copia conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo.

Dalla Residenza Municipale addì 31/03/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

=====

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

[x] che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000

Dalla Residenza Municipale addì 31-03-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 31-03-2020 al 15-04-2020 senza reclami

Dalla Residenza Municipale addì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)